



COMUNICATO UFFICIALE n° 10 del 17 giugno 2020 (composto da n° 04 pagine)

Sommario

❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 03/2020

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n. 2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427
Fax 0521 707420
e-mail: calcio@uisp.it
sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA
DECISIONE N. **03/2020** (Stagione Sportiva 2019/2020)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sigg.ri

Silvestro Giambianco – **Responsabile**

Angelo Marzo – Componente

Massimiliano Bianchi – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: EMANUELE CEDONI

Gara del 21/01/2019

FRA

Gam Acli Sarezzo – Tecnocasa Lonato.

Comunicato ufficiale n. 12 del 23/01/2019

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto 04/03/2020, trasmesso alla CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA in data 16/05/2020, Emanuele Cedoni chiedeva la revisione della sanzione disciplinare inflitta in data 23/01/2019, adducendo la circostanza che in sede penale era stato raggiunto un accordo con il sig. Lucini Jonita, il quale avrebbe dato assenso alla riduzione della squalifica.

Questa Corte, in mancanza d'indicazioni nel ricorso, deduce che l'istanza sia formulata ex art. 176 R.T.N. (Revisione), secondo cui l'interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che quest'ultima sia stata erogata

sulla base di prove legali false o di norme successivamente dichiarate illegittime (art. 175 R.T.N.). L'istanza deve essere proposta alla Corte Nazionale di Giustizia entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.

MOTIVAZIONI

Dopo aver visionato l'istanza di reclamo e la documentazione presentata, nonché il referto arbitrale con i suoi allegati e integrazioni, la Commissione Nazionale di Giustizia osserva che, prima di verificare nel merito il contenuto del ricorso, la stessa è tenuta a verificare se lo stesso risponda ai dettami di cui all'art. 159 R.T.N., che disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità.

La lettera E del predetto articolo 159 R.T.N. prevede l'esposizione sommaria dei motivi, che nel caso di specie sono generici, in quanto non si comprende, alla luce del richiamato disposto dell'art. 176 R.T.N., quali siano le nuove prove, i fatti nuovi e l'illegittimità della valutazione.

Quanto prodotto ed affermato dal ricorrente, pur avendo una valenza morale indiscutibile, non consente dunque di esaminare ed accogliere l'istanza, per i rigidi parametri cui l'intervento di questa Corte è subordinato.

Inoltre, ed a monte, il ricorrente non risulta tesserato UISP per la stagione in corso, il che rappresenta ulteriore profilo d'inammissibilità del ricorso (art. 159 R.T.N. lettera a).

PQM

LA CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- Rigetta l'istanza del ricorso del Sig. Emanuele CEDONI, per le motivazioni sopra citate, riguardanti in particolare l'inammissibilità di cui all'art. 159 "Forma di Reclamo o ricorso" lettere a) ed e) R.T.N..

- Dispone di incamerare la cauzione versata, per il rigetto del ricorso.
- Dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale del Settore di Attività Calcio UISP Regione Lombardia e del Settore di Attività Calcio Comitato Territoriale UISP di Brescia, per gli adempimenti di cui all'Art.184 comma a) R.T.N..

Così deciso in Parma, lì 17 giugno 2020

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI III GRADO

Silvestro Giambianco – Responsabile

Angelo Marzo – Componente

Massimiliano Bianchi – Componente